



Emanato con D.R. numero 1308/2025 – Prot. 33520 del 27.10.2025

Previa approvazione S.A. del 20.10.2025 e CDA del 22.10.2025

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO

REGOLAMENTO BREVETTI

Indice

Art.1 Finalità

Art.2 Oggetto della disciplina e definizioni

Art.3 Diritti morali spettanti agli inventori

Art.4 Diritti patrimoniali

Art.5 Ripartizione dei proventi e diritto di prelazione a favore dell'Università

Art.6 Invenzioni di interni non dipendenti

Art.7 Atti di disposizione da parte dell'Università

Art. 8 Fondo brevetti e trasferimento tecnologico

Art.9 Commissione brevetti

Art. 10 Obblighi di riservatezza

Art. 11 Obblighi di comunicazione

Art. 12 Partecipazione di inventori di altre istituzioni o imprese

Art. 13 Procedura di brevettazione

Art. 14 Spese di brevetto e tasse di mantenimento

Art. 15 Spin off e Start up

Art. 16 Disegni e modelli di utilità

Art. 17 Azioni giudiziarie relative al brevetto

Art. 18 Foro competente

Art. 1 – Finalità

L'Università degli Studi del Sannio (di seguito Università) promuove la ricerca all'interno dell'Ateneo e valorizza i risultati derivanti dalle attività di ricerca, tutelando tutti gli interessi coinvolti. Agevola, inoltre, il trasferimento tecnologico alle imprese ed al contesto socio-economico e produttivo esterno.

Il presente Regolamento disciplina, in base al d.lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005, noto come “Codice della Proprietà Industriale” (d'ora in avanti CPI), come modificato dall'art. 3, comma 1, della l. 102 del 24 luglio 2023, le attività volte alla tutela della proprietà intellettuale per invenzioni industriali,

modelli di utilità e nuove varietà vegetali suscettibili di formare oggetto di brevetto, al fine di consentire una protezione adeguata e finalizzata all’implementazione industriale.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto regolamentare si rinvia al CPI.

Art. 2 - Oggetto della disciplina e definizioni

1. Il presente Regolamento si applica alle invenzioni realizzate dai ricercatori e dagli interni non dipendenti nel corso dell’attività di ricerca, nonché ai diritti di proprietà industriale diversi dalle invenzioni conseguiti dai dipendenti e dagli interni non dipendenti nel corso dell’attività di ricerca.
2. Per ricercatori dipendenti si intendono i dipendenti dell’Università del Sannio investiti, all’interno dell’Ateneo, di mansioni relative all’insegnamento e/o alla ricerca. Sono, pertanto, compresi i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori universitari, nonché tutto il personale tecnico ed amministrativo (sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato) che sia di supporto all’insegnamento e alla ricerca, con mansioni non puramente esecutive.
3. Per interni non dipendenti si intendono gli addetti *pro-tempore* allo svolgimento di attività di insegnamento e/o di ricerca, quali, a titolo meramente esemplificativo, i docenti non dipendenti, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, i tirocinanti, i contrattisti di ogni genere. Ai sensi del presente regolamento sono considerati interni non dipendenti anche gli studenti, ivi compresi quelli temporaneamente legati all’Ateneo, come i visiting student, se l’invenzione è conseguita interamente nel corso dell’attività di ricerca svolta presso l’Università del Sannio, salvo diversi accordi stipulati tra quest’ultima Università e quella di appartenenza.
4. Per attività di ricerca si intende quella svolta dai ricercatori e dagli interni non dipendenti nell’espletamento delle proprie mansioni e dei propri compiti, finalizzata alla ricerca scientifica e/o alla formazione, avvalendosi di attrezzature, strutture o mezzi finanziari imputabili al bilancio di Ateneo o, comunque, di risorse economiche da quest’ultimo amministrate.
5. Il presente regolamento non si applica agli interni non dipendenti, come studenti, tirocinanti e dottorandi, che conseguano l’invenzione nel corso di attività di ricerca svolta presso strutture non appartenenti all’Università del Sannio, avvalendosi di risorse esterne all’Ateneo e sotto il coordinamento scientifico di soggetti non riferibili all’Università del Sannio.
6. Si considera conseguita durante l’esecuzione del rapporto contrattuale (a tempo indeterminato, determinato, di collaborazione e/o altra attività di prestazione), salvo prova contraria, l’innovazione per la quale sia stato chiesto il brevetto, la registrazione o altro titolo assimilabile entro un anno da quando l’inventore abbia cessato il rapporto instaurato, a qualsiasi titolo, con l’Università.
7. I ricercatori dipendenti e gli interni non dipendenti che abbiano realizzato invenzioni nel corso dell’attività di ricerca godono dei diritti previsti dagli articoli successivi e devono rispettare gli obblighi di riservatezza e di comunicazione indicati agli articoli 10 ed 11.

Art. 3 Diritti morali spettanti agli inventori

1. Ai ricercatori ed agli interni non dipendenti che abbiano realizzato un'invenzione nell'ambito dell'attività di ricerca spetta, in ogni caso, il diritto di essere riconosciuti autori. All'inventore spetta, quindi, la titolarità esclusiva dei diritti morali.
2. Qualsiasi contratto, convenzione e, in genere, accordo avente ad oggetto l'invenzione conseguita dal ricercatore o dagli interni non dipendenti – compresi i contratti per attività in collaborazione o per conto terzi - conterrà un'apposita clausola sul diritto morale degli inventori, previsto per legge ed irrinunciabile.
3. Detta clausola specificherà che nella domanda di brevetto, come in tutta la restante documentazione brevettuale, sia indicato, oltre alla paternità morale, anche il legame esistente tra l'inventore e l'Università degli Studi del Sannio.
4. L'inventore mantiene ogni diritto di carattere morale anche in caso di invenzioni frutto di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'Università degli Studi del Sannio (ricerca c.d. "vincolata" o "finanziata"). Qualsiasi accordo avente ad oggetto l'invenzione conseguita dal ricercatore conterrà un'apposita clausola sul diritto morale di essere riconosciuto autore e specificherà che nella domanda di brevetto, come in tutta la restante documentazione brevettuale, sia indicato, oltre alla paternità morale, anche il legame esistente tra l'inventore e l'Università degli Studi del Sannio.

Art. 4 Diritti patrimoniali

1. Nel caso in cui l'invenzione sia conseguita nel corso delle attività di ricerca istituzionali (ricerca c.d. "libera"), i diritti di natura patrimoniale derivanti dall'invenzione stessa spettano all'Università degli Studi del Sannio, secondo la disciplina dettata dall'art. 65 CPI, come modificato dall'art. 3, comma 1, della l. 102 del 24 luglio 2023.
2. Qualora l'invenzione sia conseguita attraverso il contributo di più inventori, dipendenti di diversi Atenei o Enti di Ricerca, i diritti derivanti dall'invenzione spettano alle Strutture interessate in parti uguali, salvo che le stesse abbiano pattuito una diversa percentuale e ferma restando l'applicabilità della disciplina prevista dall'art. 6 CPI sulle invenzioni in comunione.
3. L'inventore che consegua un'invenzione deve comunicarne prontamente l'oggetto all'Università degli Studi del Sannio, secondo le modalità indicate al successivo art. 11, ed entrambe le parti dovranno salvaguardare la novità della stessa. In assenza di tale comunicazione, come previsto dall'art. 65, comma 2, CPI, l'inventore non può depositare a proprio nome la domanda di brevetto come previsto dal comma 3 del medesimo articolo.
4. L'Università degli Studi del Sannio, entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della suddetta comunicazione, deposita la domanda di brevetto o comunica all'inventore di non avere interesse al

deposito. Previa comunicazione all'inventore, questo periodo può essere prorogato per un massimo di tre mesi, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche.

L'inventore può procedere autonomamente al deposito della domanda di brevetto, a proprio nome, se l'Università non provveda a depositare la domanda di brevetto entro tale termine o anche prima qualora l'Università comunichi anticipatamente di non aver interesse alla brevettazione.

5. Nel caso di risultati conseguiti nell'ambito di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'Università degli Studi del Sannio (ricerca c.d. "vincolata"), in base a quanto previsto dall'art. 65, comma 5, CPI, la titolarità dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile frutto della ricerca dipende, caso per caso, dalla disciplina adottata nell'ambito del contratto tra l'Università e il committente pubblico o privato finanziatore, redatto sulla base delle Linee guida approvate dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca, con decreto interministeriale del 26 settembre 2023.

6. Nel caso di risultati conseguiti nell'ambito della ricerca vincolata, qualora l'Università decida di non depositare la domanda di brevetto a proprio nome, deve darne prontamente comunicazione all'inventore e quest'ultimo può segnalare all'Ateneo la propria disponibilità ad acquistare, a titolo derivativo, il diritto a depositare la domanda di brevetto a proprio nome, assumendosi ogni spesa ed onere.

Art. 5 Ripartizione dei proventi e diritto di prelazione a favore dell'Università

1. Qualora l'Università decida di presentare la relativa domanda ed ottenga il brevetto, proventi e canoni derivanti dallo sfruttamento del titolo di proprietà industriale, al netto di tutti i costi sostenuti per la brevettazione, saranno ripartiti nel modo seguente:

- (a) all'inventore spetterà il 40% dei proventi e dei canoni;
- (b) all'Università spetterà il 60% dei proventi e dei canoni.

2. Qualora l'Università non abbia provveduto alla brevettazione o abbia manifestato di non aver interesse e l'invenzione sia stata brevettata dal ricercatore inventore, all'Università verrà riconosciuto il 30% dei proventi e dei canoni derivanti dallo sfruttamento del titolo di proprietà industriale, al netto di tutti i costi sostenuti dal ricercatore per la brevettazione. In questi casi, inoltre, all'Università degli Studi del Sannio sarà riconosciuto il diritto di prelazione se il ricercatore deciderà di cedere a terzi il brevetto.

3. Nell'ambito della ricerca finanziata, qualora l'università sia titolare o contitolare di brevetti sui risultati ottenuti, proventi e canoni derivanti dallo sfruttamento del titolo di proprietà industriale, per la quota spettante all'Ateneo ed al netto di tutti i costi sostenuti per la brevettazione, saranno ripartiti nel modo seguente:

- (a) all'inventore spetterà il 40% dei proventi e dei canoni;
- (b) all'Università spetterà il 60% dei proventi e dei canoni.

4. Nel caso di risultati conseguiti nell’ambito della ricerca finanziata, qualora l’inventore abbia depositato la domanda di brevetto a proprio nome, come previsto all’art. 4, comma 6, all’Università spetterà comunque una quota pari al 10% dei proventi e dei canoni ottenuti a seguito dello sfruttamento patrimoniale del brevetto da parte dell’inventore, al netto di tutti i costi dal medesimo sostenuti per la brevettazione.

5. Nel caso in cui vi siano più inventori, nella ripartizione tra loro delle percentuali previste dai commi precedenti si terrà conto dell’importanza del contributo da ciascuno prestato al conseguimento dell’invenzione. In ogni caso, i co-inventori sono tenuti a comunicare all’Università le percentuali spettanti a ciascuno di essi, secondo le modalità indicate all’art. 11.

Art. 6 Invenzioni di interni non dipendenti

1. L’università è titolare dei diritti di natura patrimoniale derivanti dalle invenzioni consegnate dagli interni non dipendenti che partecipino all’attività di ricerca. Ad essi si applicano le previsioni del presente Regolamento relative ai ricercatori dipendenti, come accettato al momento dell’instaurarsi del relativo rapporto contrattuale.

Art. 7 Atti di disposizione da parte dell’Università

1. L’Università ha il diritto pieno ed incondizionato di determinare le modalità attraverso le quali procedere allo sfruttamento patrimoniale delle invenzioni brevettate, sia attraverso l’attuazione in proprio sia attraverso il trasferimento a terzi dei diritti derivanti, stabilendo in piena autonomia le tipologie di accordi da concludere con i terzi interessati, nonché l’ammontare dei relativi corrispettivi.

2. In particolare, l’Università, in coerenza con gli obiettivi di Terza Missione e in conformità a quanto indicato all’art. 1 del presente Regolamento, è interessata a valorizzare il proprio portafoglio brevettuale mediante collaborazioni con altri soggetti, pubblici o privati, interessati allo sviluppo ed all’applicazione industriale delle invenzioni e del know-how dell’Ateneo.

3. A tal fine, l’Università ha la facoltà di cedere, mediante contratti a titolo oneroso, i diritti al brevetto e sul brevetto ovvero di sfruttare tali brevetti direttamente o tramite la concessione a titolo oneroso di licenze, esclusive o non esclusive, nonché di compiere qualsivoglia ulteriore atto di disposizione.

4. Per la determinazione dei corrispettivi dovuti all’Università in base ai suddetti contratti dovrà essere acquisito il parere della Commissione brevetti di cui al successivo art. 9, che terrà conto dell’importanza economica dell’invenzione e del valore del brevetto, nonché dei costi, diretti e indiretti, sostenuti o ancora da sostenersi da parte dell’Università per l’ottenimento ed il mantenimento del brevetto.

5. L'Università riconoscerà, in ogni caso, all'autore dell'invenzione i proventi derivanti dallo sfruttamento della stessa, nella misura prevista all'art. 5.

Art. 8 Fondo brevetti e trasferimento tecnologico

1. Per la brevettazione e per il mantenimento del titolo, per le spese di valorizzazione delle invenzioni e per il trasferimento tecnologico, è istituito un Fondo brevetti e trasferimento tecnologico di Ateneo.
2. Il fondo sarà alimentato, nel tempo, anche dalle entrate spettanti all'Ateneo e derivanti dallo sfruttamento economico delle invenzioni, secondo le modalità di ripartizione con gli inventori previste in questo Regolamento.
3. La quota di proventi spettanti all'Università in base al presente Regolamento sarà destinata per il 90% al Fondo brevetti e trasferimento tecnologico di Ateneo e per il 10% al Fondo rischi di Ateneo.

Art. 9 Commissione brevetti

1. Presso l'Università degli Studi del Sannio è istituita un'apposita Commissione brevetti, composta da esperti, scelti tra i dipendenti dell'Ateneo, di comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della proprietà industriale e intellettuale, sotto il profilo scientifico, giuridico ed economico.
2. La Commissione è composta da 4 a 6 componenti, nominati dal CDA su proposta del Rettore, nonché dal Delegato p.t. al Trasferimento tecnologico, in qualità di Presidente della Commissione.
3. La Commissione è nominata con mandato di 3 anni, rinnovabile.
4. La Commissione ha compiti istruttori, di proposta, di valutazione e di decisione necessari ai fini del presente Regolamento e comunque quando è richiesto dal Rettore o dal Consiglio di Amministrazione per questioni che siano legate al tema dei brevetti o degli altri diritti di proprietà industriale.
5. In particolare, il parere della Commissione deve essere obbligatoriamente acquisito nei seguenti casi:
 - (a) per il deposito a nome e per conto dell'Università e/o per l'estensione di brevetti;
 - (b) per il mantenimento dei brevetti e delle registrazioni, negli anni successivi al deposito;
 - (c) per gli atti negoziali e per la congruità dei corrispettivi previsti all'art. 7;
 - (d) per eventuali sanzioni, nel caso di violazione degli obblighi di cui al presente Regolamento.
6. La Commissione svolge, altresì, funzioni di supporto alla promozione, valorizzazione, supervisione e monitoraggio su tutte le attività inerenti la materia brevettuale e propone criteri, linee guida e procedure in materia di invenzioni e altri diritti di proprietà industriale.
7. La Commissione si avvale del supporto dell'apposito Settore preposto al Trasferimento tecnologico, che svolge funzioni di segreteria della Commissione medesima.
8. La Commissione può compiere tutti gli atti istruttori necessari per la più adeguata e ponderata valutazione, compresa l'audizione dei soggetti interessati ai casi in esame.

9. Ai fini di un più approfondito esame delle diverse istanze di brevettazione e di registrazione sottoposte alla sua valutazione, la Commissione può invitare ai suoi lavori esperti dotati di specifiche competenze ed acquisire pareri scritti, ad esempio per la valutazione della sussistenza dei requisiti di brevettabilità dell'invenzione, per lo svolgimento delle ricerche tese ad individuare eventuali anteriorità ostative all'ottenimento del brevetto, per l'individuazione del potenziale mercato, per la valutazione in ordine all'alternativa se procedere o meno al deposito della domanda di brevetto.

10. Per tutte le procedure e gli incarichi previsti dal presente Regolamento, la Commissione può chiedere agli Uffici competenti di Ateneo di ottenere il supporto di mandatari abilitati (professionisti o società iscritti all'Albo dei Consulenti in proprietà industriale o all'Albo degli Avvocati, o European Patent Attorney per brevetti europei), individuati sulla base di criteri di specifica professionalità, disponibilità, speditezza ed economicità, mediante il ricorso a contratti stipulati secondo la normativa vigente. Nel caso in cui l'Università costituisse apposito albo secondo le modalità di legge, la Commissione si dovrà avvalere degli iscritti a detto albo. La nomina vale, in ogni caso, esclusivamente per l'oggetto in essa specificato.

11. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente. Può essere convocata anche su richiesta dei suoi componenti ovvero del Consiglio di Amministrazione.

12. La riunione si può svolgere in teleconferenza, in videoconferenza ovvero mediante consultazione scritta con qualunque mezzo che consenta di avere prova del ricevimento da parte del destinatario.

13. La convocazione è disposta tramite avviso scritto indicante gli argomenti da trattare nell'adunanza, da inviare a tutti i componenti della Commissione almeno 5 giorni prima del giorno fissato per la seduta. È facoltà della Commissione disporre l'integrazione dell'ordine del giorno con argomenti di particolare urgenza sopravvenuti dopo l'invio della convocazione.

14. Per la validità delle riunioni devono essere presenti almeno 3 (tre) membri della Commissione.

15. La Commissione decide a maggioranza dei voti dei componenti presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. La Commissione può invitare a partecipare alla seduta i soggetti interessati a pratiche di particolare complessità, i quali non possono in ogni caso partecipare alla decisione finale.

16. Delle decisioni assunte dalla Commissione, con qualunque modalità le medesime siano adottate, deve essere tenuta evidenza documentale. La Commissione, con il supporto dell'Ufficio Trasferimento Tecnologico, redigerà breve relazione annuale delle attività svolte.

Art. 10 Obblighi di riservatezza

1. L'inventore deve improntare il proprio comportamento alla massima trasparenza durante l'attività di ricerca, con scrupolo e rigore per la tutela degli interessi propri e dell'Università.

2. L'inventore, nell'interesse proprio e in quello dell'Ateneo, ha altresì l'obbligo di osservare, nei reciproci rapporti e nelle modalità di comunicazione, la massima riservatezza in ordine al progredire delle ricerche ed ai risultati conseguiti, per preservare il requisito della novità, necessario per poter ottenere un brevetto e non recare danno in relazione agli eventuali diritti patrimoniali legati ai risultati inventivi.

3. A tal fine, l'inventore, qualora reputi che i risultati conseguiti possano essere brevettati, prima di effettuare qualsivoglia comunicazione (a mero titolo esemplificativo, pubblicazioni, convegni, colloqui, incontri, dibattiti, docenze) relativa all'attività di ricerca, deve valutare che tale comunicazione non pregiudichi la procedura di brevettazione e, in caso di dubbio circa le eventuali conseguenze di detta comunicazione, deve informare la Commissione brevetti, al fine di concordarne le modalità.

4. Qualora le informazioni relative ai risultati conseguiti debbano essere rivelate a terzi al fine del successivo sfruttamento patrimoniale dei medesimi, l'inventore si impegna a fare in modo che i terzi sottoscrivano un impegno di riservatezza sulle informazioni fornitegli, come da allegato (impegno di segretezza).

5. Gli obblighi di cui al presente articolo sono estesi a chiunque collabori all'attività di ricerca o venga a qualsiasi titolo a conoscenza dei risultati connessi all'attività di ricerca.

Art. 11 Obblighi di comunicazione

1. Il ricercatore che, nell'ambito dell'attività di ricerca, realizzi o consegua un'invenzione che sia atta ad essere tutelata giuridicamente mediante brevettazione, ne dà comunicazione completa al Settore preposto alla Valorizzazione della Ricerca dell'Università, utilizzando l'apposito modello in uso presso l'Università, come da apposito allegato.

2. La comunicazione spetta al responsabile scientifico qualora l'invenzione sia realizzata o conseguita nell'ambito di programmi, progetti di ricerca o contratti di cui sia parte l'Università o una sua struttura.

3. La comunicazione, in caso di più di un inventore, dovrà contenere puntuale elencazione di tutti gli inventori (c.d. co-inventori), con l'indicazione del contributo dagli stessi prestato alla realizzazione dell'invenzione.

4. I co-inventori devono indicare un referente (inventore di riferimento) per tutti i rapporti con l'Università concernenti l'invenzione.

5. Nel caso di risultati conseguiti nell'ambito della ricerca finanziata, il ricercatore o il responsabile scientifico, appena ottenuto il risultato inventivo, deve immediatamente darne comunicazione al Settore preposto alla Valorizzazione della Ricerca dell'Università, secondo lo schema di cui all'apposito allegato.

Art. 12 Partecipazione di inventori di altre istituzioni o imprese

1. Ove il caso non sia già regolato da un preventivo accordo, qualora si conseguano invenzioni con la partecipazione di dipendenti di altre istituzioni o imprese, italiane o straniere, è fatto obbligo agli inventori di darne tempestiva comunicazione scritta ai rispettivi enti di appartenenza, al fine di consentire agli stessi di giungere ad un accordo in merito alla titolarità ed alla gestione dei risultati conseguiti.

Art. 13 Procedura di brevettazione

1. A seguito della comunicazione da parte dell'inventore, il Presidente provvede a convocare tempestivamente la Commissione, la quale esamina la comunicazione.
2. La Commissione è tenuta ad esprimere un parere entro 60 giorni dalla convocazione di cui al primo comma.
3. L'inventore è tenuto a collaborare e a fornire la massima assistenza in ogni fase della brevettazione e del successivo sfruttamento del brevetto; tali obblighi di cooperazione comprendono l'impegno dell'inventore sia a sottoscrivere tutti i documenti che dovessero rendersi necessari (sia in Italia che all'estero) al fine del conseguimento del brevetto, sia a fornire o segnalare alla Commissione tutte le informazioni o i documenti in suo possesso relativi all'invenzione conseguita.
4. Gli obblighi di cui al presente articolo permangono in capo all'inventore anche in caso di cessazione del suo rapporto di lavoro con l'Ateneo.
5. Tutte le domande di deposito dei brevetti, in cui la titolarità dei medesimi faccia capo all'Università, saranno sottoscritte dal Rettore, nella sua qualità di legale rappresentante della medesima.
6. L'Università, per le procedure di deposito dei brevetti di cui è titolare, può avvalersi di mandatari abilitati, individuati sulla base di criteri di specifica professionalità, disponibilità, speditezza ed economicità.

Art. 14 Spese di brevetto e tasse di mantenimento

1. L'Università, per le invenzioni che decida di brevettare, sostiene ogni onere e spesa inerenti l'ottenimento e il mantenimento del titolo.
2. Qualora, a seguito della riduzione delle possibilità di sfruttamento del brevetto, l'Università decida di sospendere il pagamento delle tasse per il suo mantenimento, deve dare in tempo utile comunicazione all'inventore, rendendosi altresì pienamente disponibile alla cessione del brevetto all'inventore stesso o ad altro soggetto da questi eventualmente indicato.
3. Nel caso in cui l'inventore abbia acquisito il diritto al brevetto, ai sensi dell'articolo 4 del presente Regolamento, sosterrà ogni onere e spesa inerenti l'ottenimento del brevetto e il suo mantenimento.

Art. 15 Spin off e Start up

1. Qualora l'invenzione venga conseguita nell'ambito dell'attività svolta da società Spin off o Start up dell'Università, per la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento Spin off e Start Up dell'Università degli Studi del Sannio.
2. Qualora l'invenzione sia già di titolarità dell'Università e l'inventore intenda costituire una Spin off o una Start up per lo sfruttamento dell'invenzione stessa, fermi restando i principi stabiliti nel presente Regolamento, si rinvia per la disciplina specifica al Regolamento Spin Off e Start Up.

Art. 16 Disegni e modelli di utilità

- 1.L'Università potrà valutare, in presenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente, di procedere alla registrazione di disegni.
2. L'Università, in presenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente, potrà valutare di depositare una domanda di brevetto per modello di utilità ovvero di chiedere la conversione della domanda di brevetto per invenzione in domanda di brevetto per modello di utilità.

Art. 17 Azioni giudiziarie relative al brevetto

1. L'Università, qualora sia titolare del brevetto, è l'unico soggetto legittimato ad attivare le opportune azioni giudiziarie a difesa dello stesso, ove tale obbligo non sia stato posto a carico di terzi (a mero titolo esemplificativo, a carico dei licenziatari). Se questi ultimi non dovessero osservare tale obbligo, l'Università potrà comunque agire direttamente, ferma restando la responsabilità dei terzi per inosservanza dell'obbligo.
2. L'Università titolare del brevetto dovrà altresì attivarsi al fine di intraprendere tutte le necessarie iniziative stragiudiziali e/o giudiziali qualora riceva comunicazione di eventuali attività contraffattorie da parte di terzi.
3. In ogni caso l'inventore è tenuto a prestare la massima assistenza nelle eventuali fasi di giudizio nelle quali sia in contestazione il brevetto, sia esso già concesso o allo stato di domanda.

Art. 18 Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante dal presente Regolamento è competente in via esclusiva il Foro di Benevento.